

antincendioboschivo.it presenta:

ANTINCENDIO BOSCHIVO E SICUREZZA

L'attività a.i.b. vista da una diversa angolatura:
la salute e sicurezza degli operatori



Report speciale in omaggio a tutti gli iscritti alla mailing list di antincendioboschivo.it, il sito italiano di informazione e divulgazione aib.

©2008 antincendioboschivo.it

Sommario

Introduzione	pag. 3
La normativa su "salute e sicurezza dei lavoratori"	pag. 5
Diritti, doveri, responsabilità	pag. 9
Risvolti penali	pag. 13
Cosa fare in pratica	pag. 16
Conclusioni	pag. 19
Link utili	pag. 21

INTRODUZIONE

Grazie per aver scaricato questo report da: antincendioboschivo.it, la risorsa italiana dell'a.i.b.

Se sei un volontario a.i.b., un operatore, un funzionario o un forestale, penso troverai utili le informazioni contenute nelle prossime pagine.

Sentiti libero di divulgare questo report come meglio credi:

-inserendolo nel tuo sito internet, o in quello del tuo ente/associazione;

-stampandolo per farlo circolare nella tua comunità;

-inviandolo via mail ai tuoi colleghi/collaboratori ed alle persone che ritieni interessate;

L'unica cortesia che ti chiedo è di lasciare inalterato il testo in ogni sua forma, ivi compresi il link ad antincendioboschivo.it

Ciò aiuterà a diffondere in modo corretto il messaggio contenuto in questo report e a far conoscere antincendioboschivo.it, il nuovo sito italiano dove puoi trovare news ed aggiornamenti sul mondo a.i.b.

Lo scopo di questo report è puramente divulgativo: ciò che leggerai deve essere visto solo ed esclusivamente come un commentario alle attuali normative, con ipotesi interpretative e di applicazioni pratiche.

Nel momento in cui scrivo (fine di aprile) è appena stato approvato il Testo Unico sulla sicurezza (D.LGS. 81/08).

Come succede normalmente, è probabile che a questo seguiranno numerose circolari e precisazioni, che, come accaduto per il D.Lgs 626/94, modificheranno, estenderanno o limiteranno il significato della norma stessa.

Ti informerò tempestivamente qualora questo dovesse accadere.

Per il momento, ti basti sapere che le novità introdotte dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.LGS. 81/08) toglieranno ogni dubbio interpretativo su come regolare, da un punto di vista di salute e sicurezza degli operatori, l'attività antincendio boschivo.

Vedremo in che modo.

Ti auguro buona lettura.

LE NORMATIVE SU "SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI"

Qualora non lo sapessi, la prima cosa da dire è che a tutt'oggi (anno 2008) non esiste una normativa specifica per tutelare la sicurezza di chi svolge l'attività antincendio boschivo.

Il perché va ricercato probabilmente nel fatto che l'a.i.b. (antincendio boschivo) è un'attività prevalentemente volontaria mentre le lotte sindacali sono sempre state una peculiarità a favore delle attività salariate.

I lavoratori, com'è giusto che sia, hanno visto crescere negli anni i loro diritti, attraverso la promulgazione di numerosi leggi ed emendamenti, mentre le attività volontarie sono sempre rimaste (in quanto volontarie e senza reddito) prive di tutele specifiche.

In più, visto l'ambito in cui normalmente opera il volontario antincendio boschivo (il bosco è per sua natura un ambiente difficilmente codificabile), forse nessuno ha mai voluto assumersi una responsabilità così onerosa come quella di proporre una legge "ad hoc" dedicata all'a.i.b.

Proprio per la mancanza di normative specifiche, finora si applicavano, di fatto, le disposizioni di carattere generale che si riferivano alle attività lavorative in genere:

► **il DPR 547/55**, nelle parti non sostituite da successive norme.

► **il D.Lgs 626/94** con le relative modifiche e integrazioni , che attuava le direttive CEE sul miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Quest'ultimo, oggetto di infinite discussioni sull'applicabilità (o meno) al volontariato, è di fatto abrogato dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08)

Dal 15/05/08 è in vigore

► **il D.Lgs. 81/08** (detto anche "Testo Unico sulla sicurezza") che è la novità assoluta di quest'anno e che, **abrogando tutte le precedenti normative**, costituirà la base per ogni ragionamento inerente la salute e sicurezza di chi, a qualunque titolo, svolga l'attività antincendio boschivo.

Ma in pratica, nel settore a.i.b., a chi si riferiscono le normative antinfortunistiche?

- a coloro a cui è demandato il compito organizzare ed equipaggiare le squadre di intervento
- ai direttori delle operazioni di spegnimento
- ai Capi squadra
- agli operatori a.i.b.

In pratica a tutta la "gerarchia" a.i.b.

Se eserciti l'attività antincendio boschivo, anche tu, in qualche misura, sei interessato alle responsabilità derivanti dalle norme antinfortunistiche.

Questo non ti deve spaventare, perché adeguarsi e dimostrare di aver fatto tutto quanto previsto non è poi così difficile: ti spiegherò come.

Per quanto riguarda gli operatori a.i.b., va ricordato che, ai fini di salute e sicurezza, **non vi è distinzione fra lavoratori retribuiti e volontari che prestano la loro opera a titolo gratuito**

Quali norme sostengono questa tesi?

1) La nostra Costituzione:

- ▶ all'art. 3: *tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...*
- ▶ e all'art. 32: *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*

2) **Il D.Lgs. 81/08** (Testo Unico sulla sicurezza)

- ▶ l'art. 2, che definisce la figura del lavoratore, vi equipara *"il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266"*

Quest'ultima è una grande novità: per la prima volta infatti, si fa riferimento esplicito ai volontari ed alla loro attività, equiparandola a quella dei lavoratori, con conseguenti diritti e responsabilità.

Pertanto, nell'attività a.i.b. **le tutele antinfortunistiche devono essere rivolte a tutti gli operatori** siano essi:

- ▶ operai forestali e quindi retribuiti
- ▶ volontari che svolgono gratuitamente questa attività.

E, per questo motivo, è bene che tutti gli Enti che gestiscono le attività a.i.b. attuino le misure di sicurezza previste dalla normativa, anche nei confronti dei volontari.

Cosa prevedono queste norme?

Fare una disamina approfondita delle normative richiederebbe molto tempo e correrei il rischio di essere dispersivo.

Se ti appassiona l'aspetto normativo, una rapida ricerca con Google ti fornirà tutto il materiale necessario, che potrai scaricare e studiare con calma.

In più, su antincendioboschivo.it troverai news ed approfondimenti anche di carattere legislativo: se hai ricevuto questo report da qualche amico o conoscente, ti consiglio di iscriverti subito alla newsletter gratuita di antincendioboschivo.it

Riceverai tutti gli aggiornamenti in tempo reale nella tua casella mail.

DIRITTI, DOVERI, RESPONSABILITA'

Vediamo per adesso i punti principali, previsti per legge, a cui ciascuna "figura" operante nel settore antincendio boschivo dovrebbe attenersi.

Colui che costituisce ed equipaggia le squadre deve:

- ▶ elaborare un documento contenente la valutazione dei rischi presenti nell'attività di prevenzione e lotta a.i.b.;
- ▶ eliminare i rischi alla fonte stabilendo delle procedure operative che salvaguardino la salute e la sicurezza degli operatori;
- ▶ individuare, e mettere a disposizione degli addetti, DPI in grado di eliminare o quanto meno ridurre significativamente i rischi residui;
- ▶ informare gli operatori sui rischi che dovranno affrontare nel corso dell'attività e sulle procedure operative da adottare;
- ▶ addestrarli mediante appositi corsi teorico-pratici all'utilizzo delle attrezzature, dei DPI e della macchine;
- ▶ impiegare nell'attività a.i.b. solo soggetti dichiarati idonei a seguito di controlli medici specifici e in possesso di idonei DPI e delle attrezzature di intervento necessarie;
- ▶ controllare periodicamente l'efficienza dei DPI e delle attrezzature in dotazione agli operatori a.i.b.

L'attuazione di alcune di queste misure possono essere delegate ad altri che ovviamente con la delega se ne assumono le responsabilità.

Sono, e rimangono, indelegabili:

- ▶ la valutazione dei rischi;
- ▶ l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare nei confronti di coloro che svolgono l'attività AIB.

L'assegnazione della stesura della valutazione del rischio ad un "consulente esterno" non solleva, di fatto, dalla responsabilità: proprio per questo motivo è opportuno seguire comunque un iter formativo che consenta al soggetto responsabile di comprendere in che modo si effettui una valutazione del rischio.

Almeno, anche in caso di "affidamento in outsourcing" dell'analisi di rischio, sarà in grado di comprendere e sottoscrivere con coscienza il documento.

I Direttori delle operazioni di spegnimento e i Capi squadra che dirigono e organizzano l'attività devono controllare:

- ▶ sia gli operatori
- ▶ che le situazioni ambientali e operative

Per quanto riguarda gli operatori devono verificare che:

- ▶ Indossino nel modo corretto tutti i DPI che compongono l'equipaggiamento protettivo di modo che nessuna zona corporea risulti scoperta;
- ▶ Si attengano alle procedure operative previste nell'ambito delle rispettive competenze;
- ▶ Utilizzino i macchinari e le attrezzature a loro disposizione secondo le istruzioni ricevute;
- ▶ Rispettino l'alternanza dei tempi di lavoro e pausa per evitare affaticamenti che potrebbero influire negativamente sul livello di attenzione.

Relativamente alle situazioni ambientali e operative devono:

- ▶ evitare di far compiere interventi in situazioni che comportino rischi eccessivi o che esulino dalle capacità dei singoli operatori.

Infine, gli obblighi per gli operatori :

- ▶ sottoporsi alle visite mediche disposte dal datore di lavoro;
- ▶ frequentare i corsi di addestramento;
- ▶ prendersi cura della propria sicurezza conformemente alle istruzioni ricevute, tenendo sempre conto che il loro comportamento ed in particolare le omissioni rispetto alle procedure previste, possono influire negativamente non solo sull'efficienza operativa ma, cosa molto più grave, anche sulla sicurezza dei colleghi;
- ▶ utilizzare nel modo corretto i DPI e le attrezzature a loro disposizione astenendosi dall'apportarvi modifiche senza autorizzazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- ▶ operare esclusivamente secondo le procedure previste;
- ▶ adoperarsi nel limite delle loro possibilità e competenze per eliminare improvvise situazioni di pericolo che si dovessero presentare;
- ▶ segnalare tempestivamente ai preposti, dirigenti e datore di lavoro gli inconvenienti riscontrati sui DPI, le attrezzature e i macchinari in dotazione.

RISVOLTI PENALI

Violare le Norme sulla salute e sicurezza non attuando le dovute cautele per scongiurare i danni che potrebbero derivare dalle situazioni di rischio presenti nell'attività da svolgere, comporta

► reato penale con conseguenti sanzioni.

Vediamo pertanto a chi e in quali casi queste sanzioni vengono comminate.

Può essere sanzionato chi, organizzando le squadre a.i.b.

- non ha elaborato il documento di valutazione dei rischi (che deve essere presente nella sede dell'Ente ed esibito in caso di controlli da parte dell'Autorità competente);
- non ha attuato le misure di prevenzione e protezione per gli operatori.

A chi organizza il Servizio a.i.b. , ai DOS e ai Capi squadra ciascuno per le rispettive competenze:

- che non hanno informato gli operatori sulle situazioni di rischio presenti nell'attività che dovranno svolgere.
- che non hanno disposto le verifiche (periodiche) circa l'idoneità fisica degli operatori a compiere gli interventi previsti dalle procedure operative;
- che non hanno formato e costantemente aggiornato gli operatori, mediante specifici corsi base e di richiamo, in materia di sicurezza e in riferimento alle mansioni loro attribuite;

- ▶ che hanno messo a disposizione degli operatori a.i.b. DPI non idonei cioè
 - non conformi al D.Lgs. 475/92
 - inadeguati rispetto all'analisi e alla valutazione dei rischi e alle condizioni operative previste dalle procedure di intervento,
 - che non tengono conto delle esigenze ergonomiche e di salute (comfort);
 - incompatibili fra loro;
 - prive di indicazioni chiare sul corretto utilizzo e sui limiti di protezione assicurati.
- ▶ che hanno messo a disposizione degli operatori a.i.b. attrezzature non idonee allo scopo e in grado di garantire la loro sicurezza e salute, per non avere preso in considerazione al momento della scelta:
 - le condizioni operative e ambientali dell'attività e i rischi in essa presenti;
 - i rischi per gli utilizzatori derivanti dall'utilizzo delle attrezzature stesse;
 - le normative di riferimento.
- ▶ che non hanno provveduto a verificare periodicamente i DPI e a fare effettuare le manutenzioni necessarie a mantenerli in perfetta efficienza;
- ▶ che non hanno formato e adeguatamente equipaggiato i lavoratori, nel caso in cui l'attività lavorativa preveda interventi in quota anche se occasionali.

Sono anche sanzionabili gli operatori a.i.b.:

- ▶ che non si sottopongono ai controlli sanitari;
- ▶ che non osservano le disposizioni impartite loro ai fini della sicurezza;
- ▶ che non utilizzano correttamente secondo le istruzioni ricevute i DPI, le attrezzature e i macchinari a loro disposizione ;
- ▶ che modificano o rimuovono i dispositivi di protezione;
- ▶ che non segnalano tempestivamente le anomalie che riscontrano nei DPI o in altri dispositivi di protezione;
- ▶ che non si adoperano, nell'ambito delle proprie capacità e competenze, per scongiurare improvvise situazioni di pericolo;
- ▶ che compiono di loro iniziativa operazioni che esulano dalle loro capacità che possono compromettere la loro e/o altrui sicurezza.

COSA FARE IN PRATICA

In pratica, se sei responsabile di una squadra a.i.b., che cosa devi fare?

Sembra che ci sia veramente molto da fare, ma non ti devi spaventare.

La maggioranza di queste norme derivano dal buon senso e partono dal presupposto che è impensabile mettere a rischio la vita di un essere umano (anche se per un nobile intento, come la difesa del patrimonio boschivo) senza aver prima preso tutte le necessarie precauzioni.

Volendo sintetizzare, **ecco cosa fare in pratica:**

1) Stila una Valutazione del Rischio.

Se hai seguito un corso di formazione apposito potrai stilarla da solo, ma ti consiglio di farlo comunque in collaborazione con un Ispettore del Corpo Forestale dello Stato (o soggetto di comprovata pari esperienza), almeno per l'analisi del territorio ed eventuali rilevamenti, trattandosi comunque sempre di luoghi non circoscritti.

Da questo importante documento ricaverai tutte le informazioni indispensabili per mettere in sicurezza te stesso e la tua squadra.

2)Applica quanto previsto dalla tua Valutazione del Rischio nella sezione “programma di prevenzione integrata”: in questa sezione saranno descritte tutte le attività indispensabili per l’eliminazione o la diminuzione dei rischi.

In base ai rischi calcolati, ricaverai le metodologie operative, i dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare, nonché le attrezzature ed i macchinari.

3)Acquista sempre attrezzature e DPI in grado di salvaguardare veramente la salute e sicurezza degli operatori:

Comprare attrezzature e DPI a basso costo, perché “non si hanno i soldi” oppure perché “così ne acquistiamo di più” non è mai una scusa valida, specialmente in caso di infortuni.

Se non riesci ad attrezzare tutti gli operatori, lavora solo con quelli che hai messo realmente in sicurezza.

Meglio sacrificare qualche ettaro di bosco, ma salvaguardare sempre la vita delle persone che operano in sua difesa.

4)Fòrmati e assicùrati che tutto il personale sia adeguatamente formato:

Solo l'aggiornamento costante e continuo e l'addestramento sul campo possono sensibilizzare le coscienze.

Molte volte i volontari sono spinti da passione ed abnegazione non indifferenti.

Senza l'adeguata formazione, questo entusiasmo potrebbe far correre loro rischi inutili.

Motiva la tua squadra a seguire corsi di formazione, sia in aula che "sul campo".

Le tecniche evolvono, le procedure cambiano, le metodologie migliorano.

Fa' sì che nessuno possa dire che la tua squadra non sia sufficientemente formata ed addestrata.

CONCLUSIONE

Se hai letto fin qui, adesso sai tutto quello che bisogna fare per mettere in sicurezza gli operatori a.i.b. (volontari e non), rispettando:

- ▶ quanto previsto dalle attuali normative
- ▶ quanto deriva dal "buon senso" di chi opera in un ambiente rischioso, come un bosco che brucia.

Questo breve report, tutt'altro che esaustivo, vuole essere però l'inizio di una serie di "vademecum" che, valutato l'interesse generale, stilerò e pubblicherò, in collaborazione coi massimi esperti del settore, per approfondire e chiarire molti aspetti del settore antincendio boschivo.

Il "taglio" che si è deciso di dare a questo progetto è **volutamente semplice e diretto**, di modo che le informazioni ivi contenute posano essere fruite dal maggior numero di persone possibili, indipendentemente dal tipo di istruzione ricevuta o dalle precedenti esperienze in questo settore.

Mi piacerebbe avere un tuo feedback e sapere cosa ne pensi, per migliorare questo servizio avvicinandolo sempre di più alle reali esigenze di chi opera in questo settore :

- Quali altri argomenti (sempre nel settore antincendio boschivo) ti interesserebbe fossero trattati?
- In che formato(ebook, audio, video, ecc.) ?
- Vorresti che questi temi fossero trattati più approfonditamente?

- Frequenteresti dei seminari o degli incontri su questi temi?
- Nel caso tu sia esperto in qualche settore a.i.b., valuteresti la compilazione di un piccolo report da postare su antincendioboschivo.it e da mettere a disposizione (gratuitamente) per tutta la comunità a.i.b.?

Inviami un tuo parere, liberamente e senza alcun impegno,
a: antincendioboschivo@gmail.com

Sto lavorando per far crescere la comunità di
antincendioboschivo.it

Rimani sintonizzato...

Presto troverai nuove sorprese.

A presto...

CHI SONO?

Andrea Bosco

Consulente tecnico ambientale, formatore, sono nel settore a.i.b. praticamente fin da bambino, in quanto l'azienda in cui lavorava mio padre ha introdotto il concetto stesso di DPI per l'a.i.b. in Italia.

Da ormai oltre 10 anni quell'azienda non c'è più, ma sono rimasto profondamente radicato a questo settore, seguendone dall'interno gli sviluppi e la maturazione.

Attualmente, in qualità di consulente, partecipo a diversi progetti (multimediali e non) per la divulgazione nel settore antincendio boschivo.

LINK UTILI:

www.antincendioboschivo.it

è il nuovo progetto di divulgazione a.i.b. in Italia

antincendioboschivo.wordpress.com

il blog dell'antincendio boschivo : news ed aggiornamenti settimanali

<http://www2.corpoforestale.it/web/guest/home>

sito web del Corpo Forestale dello Stato, con una sezione dedicata all'antincendio boschivo

www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=252

sezione della Protezione Civile dedicata all'antincendio boschivo

www.incendiboschivi.org/index1.htm

sito un po' datato, ma che raccoglie interessanti informazioni sul mondo aib

Vuoi segnalare un altro sito nazionale che si occupa di aib?

Segnalalo ad: antincendioboschivo@gmail.com